ACCORDO SINDACALE

Addì 02/04/2015 presso la sede della Sesia Fucine S.r.l. si sono incontrati:

La SESIA FUCINE S.r.l. rappresentata dal Sig. Tonello Giorgio in qualità di amministratore delegato

e

LA FIM-CISL nella persona del Sig. Renato MANDOLINO DI TRANI anche a nome e per conto di tutti i dipendenti

premesso che

La SESIA FUCINE S.r.l. con sede in Torino, Strada Basse di Stura 61, occupa attualmente n.42 lavoratori. L'azienda, strutturata su differenti reparti (taglio e magazzino – fucinatura - trattamento termico - lavorazioni meccaniche – collaudo e imballaggio/spedizione) si occupa di fucinatura di acciai e metalli, lavorazioni meccaniche di sgrossatura, trattamento termico e collaudo dei fucinati stessi.

L'azienda nel corso degli esercizi 2010/2014 ha prodotto bilanci in forte perdita a causa della pesante crisi economica che ha colpito il mercato di riferimento.

Tale situazione di pesante criticità ha indotto l'azienda ad intervenire tramite operazioni societarie (cessione di quote) finalizzate all'appianamento di parte dei debiti.

In tale contesto di mercato, oltre alla implementazione di iniziative finalizzate all'efficienza industriale, all'adeguamento delle strutture organizzative e al miglioramento della gestione dei processi aziendali, è necessario intervenire in ordine all'organizzazione produttiva mediante:

- la flessibilità nell'utilizzo della prestazione lavorativa;
- la necessità del prolungamento dell'orario settimanale normale a fronte di maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato o di situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e di consegna;

le parti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.5 Sez. Quarta – Titolo III del vigente CCNL convengono, anche in deroga a quanto ivi previsto, quanto segue:

le premesse sono parte integrante della presente intesa;

la determinazione della durata normale dell'orario di lavoro avverrà sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali;

il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore non potrà eccedere le 200 ore annue comprensive delle ore di straordinario in regime di "quote esenti";

le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale di 40 ore saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art.5 Sez. Quarta – Titolo III del vigente CCNL (15% se infrasettimanali o 25% nella giornata di sabato)

l'orario di lavoro settimanale sarà così articolato:

i lavoratori turnisti svolgeranno la prestazione lavorativa su due turni giornalieri:

primo turno: dalle ore 06 alle ore 14 dal lunedì al venerdì con la possibilità di implementare l'orario di 40 ore

fino ad un massimo di 48 ore con prestazione lavorativa nella giornata di sabato;

secondo turno: dalle ore 14 alle ore 22 dal lunedì al venerdì con possibilità di implementare l'orario di 40 ore con prestazione lavorativa oltre le 22 di ciascun giorno per un massimo di due ore giornaliere e otto ore settimanali,

per i lavoratori ad orario "centrale" , impiegati compresi, (08-12 , 13-17) l'implementazione dell'orario normale potrà avvenire sia oltre le ore 17,00 che durante la giornata del sabato entro i limiti delle 48 ore settimanali.

Contrariamente in caso di calo di lavoro o di impossibilità a svolgere l'attività lavorativa per qualsiasi motivo il lavoratore terminerà l'orario di lavoro anticipatamente recuperando le ore accantonate.

I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione;

Le modalità attuative dell'orario normale di lavoro come sopra regolamentato avrà carattere di sperimentazione fino al 31 dicembre 2015, al termine di detto periodo sarà effettuato un esame congiunto al fine di valutarne gli effetti e assumere le conseguenti determinazioni;

L'azienda si impegna ad effettuare il saldo della tredicesima mensilità e/o gratifica natalizia entro il mese di maggio 2015.

Inoltre le parti si incontreranno nel mese di luglio 2015 per verificare, con riferimento alla situazione aziendale, la possibilità di corrispondere il saldo del premio aziendale 2014. In tale occasione le parti valuteranno altresì la sussistenza delle condizioni per un eventuale definizione di un nuovo premio di risultato.

Le parti concordano di effettuare delle verifiche trimestrali inerenti la situazione aziendale.

Al termine del corrente anno le parti si incontreranno per valutare il trattamento economico/normativo delle ore di maggiore prestazione non recuperate.

Il presente accordo sarà pienamente efficace previa validazione da parte della maggioranza delle maestranze partecipanti ad una prossima assemblea retribuita.

Letto, confermato e sottoscritto per pieno accordo:

Per l'AZIENDA:

Sig. Giorgio TONELLO

SESIA FUCINE s.r.l
Strada Basse di Stura 61
10154 TORINO

per la FIM-CISL

Sig. .....